Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo N. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione "Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori del Gruppo Torinese Trasporti Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore", siglabile "CRAL G.T.T. APS - ETS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel comune di Torino e con durata illimitata.

L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da ora in avanti RUNTS).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del RUNTS o dei Registri operanti medio tempore.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate e stabilite dal successivo art. 3 del presente statuto sociale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione, al fine di meglio soddisfare i bisogni dei propri associati instaurerà momenti di confronto con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, con le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie dell'intesa GTT ed OO.SS. inerente il CRAL e con l'azienda.

Art. 3 – Attività dell'Associazione

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione si propone l'esercizio in via principale delle seguenti attività di interesse generale, *di cui all'art. 5 del DLgs. 117/2017*:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

a) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, artistiche, sportive, turistiche, della ricerca delle tradizioni culinarie e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti, i cui regolamenti non siano in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi;
b) organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci;
c) organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci;
d) promuovere ed organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, ricerche, eventi culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
e) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
f) svolgere l'attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, esclusivamente agli Associati ed Affiliati, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientali;
g) predisporre pubblicazioni su periodici o notiziari riguardanti le attività promosse nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto sociale.
h) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli dell'Associazione o tali da facilitare l'Associazione stessa al raggiungimento dei propri fini;
i) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
j) condurre e gestire impianti sportivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci;

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale:

a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui previa autorizzazione dell'Assemblea;
b) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
c) gestire, affittare, ed assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
e) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività di conduzione e gestione di impianti sportivi e di somministrazione di alimenti e bevande o similari;

f) svolgere ogni altra attività strumentale o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dell'attività

L'Associazione realizza le attività di interesse generale individuate al precedente Art. 3 in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

A tal fine l'organo amministrativo, nel realizzare le attività sociali, dovrà attenersi a tale criterio. Così pure la programmazione dell'esercizio delle stesse attività dovrà essere effettuata osservando le predette modalità.

L'Associazione svolgerà le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Al volontario possono essere rimborsate le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro il limite massimo ed alle condizioni preventivamente stabilite.

Art. 5 - Democraticità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Chi intendesse essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La richiesta di ammissione presentata da altri Enti del Terzo Settore o da Enti senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 10 – Diritti ed obblighi degli associati

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipare alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.

Gli associati hanno il diritto di:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
2. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
3. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
4. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e delle modifiche allo statuto;
5. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
6. frequentare i locali dell'associazione;
7. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
8. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo;
9. approvare i bilanci annuali;
10. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o federazioni di secondo livello a cui anche il CRAL GTT APS-ETS aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute;
3. Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 11 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 12 – Espulsione del socio

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 13 – Quota associativa

I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

Art. 14 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente
5. il Tesoriere;
6. l'Organo di controllo (ove previsto dalla legge);
7. il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto. Non è ammessa la delega.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 16 – Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiori a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- approva gli indirizzi generali ed i programmi d'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e la revoca;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti e le sue variazioni:
- delibera sulla quota associativa annuale;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

Le delibere assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Assemblea straordinaria dei soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 15.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno ¾ (tre/quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- proporre all'Assemblea la quota associativa annuale;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- approvare norme e regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- coordinare la gestione delle varie articolazioni dell'Associazione;
- deliberare i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e delle altre articolazioni dell'Associazione;
- nominare il Comitato elettorale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- tenere i rapporti con le OO.SS. e con l'azienda in relazione ai problemi di interesse comune alle materie riservate alla contrattazione aziendale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente ed al Vice Presidente, anche disgiuntamente fra loro, alcune delle proprie funzioni.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 8 consiglieri scelti tra i soci, e deve essere così composto:

1. N. 5 membri eletti tra i soci dipendenti in forza presso il gruppo GTT S.p.A.
2. N. 2 membri eletti tra i soci ex-dipendenti del gruppo GTT S.p.A.
3. N. 1 membro eletto tra i soci non dipendenti e non ex-dipendenti del gruppo GTT S.p.A.

Non possono assumere la qualifica di consigliere coloro che ricoprono cariche negli organismi sindacali, comprese le RSU.

Qualora uno o più componenti eletti nella categoria dei soci dipendenti in forza presso il Gruppo GTT S.p.A. venga messo a riposo, rimarrà comunque in carica fino alla scadenza del mandato, senza la necessità di procedere alla sua sostituzione.

Ciascun Consigliere nominato dovrà accettare per iscritto la carica entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina. In caso di mancata accettazione entro detto termine l'organo competente a termine del presente statuto dovrà provvedere a reintegrare l'organo con nomina del primo escluso.

I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 anni, ed in particolare fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

Se durante il mandato un Consigliere assume una carica in un organismo sindacale, comprese le RSU, questi decade dalla carica di Consigliere e gli subentra il primo escluso.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

La carica di Presidente è esclusiva. Le cariche di Vicepresidente e Tesoriere non sono incompatibili tra di loro.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o di loro indisponibilità, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione di un nuovo consigliere, anche se non presente nell'elenco dei non eletti. La prima Assembla ordinaria, successiva alla cooptazione, provvederà a confermare la nomina del consigliere cooptato.

In caso di cessazione del mandato di un membro del Consiglio Direttivo tra i pensionati, gli subentra il primo escluso della lista dei pensionati.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente dalla maggioranza dei componenti del Consiglio o dell'Organo di revisione.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con almeno dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe tra i Consiglieri.

Le votazioni sono normalmente palesi, ma possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri.

La prima riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata quindici giorni dalla pubblicazione del risultato elettorale ed è presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli eletti nella categoria dei soci effettivi. Con votazione separata viene eletto al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

La carica di Presidente, Vicepresidente, Consigliere e Tesoriere è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 19 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovraintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art. 20 - Il Vicepresidente

I compiti del Vicepresidente sono i seguenti:

1. Esplica le funzioni ed i compiti connessi alle deleghe a lui eventualmente conferite;

2. Coordina le attività delle sezioni e dei gruppi;
3. Redige i verbali del Consiglio Direttivo;
4. Redige i verbali delle Assemblee;
5. Aggiorna il libro degli associati.

In caso di impedimento o di prolungata assenza, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.

Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione.

Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

Art. 22 – Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo composto da tre membri.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie dei soggetti cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Un membro dell'Organo di controllo viene nominato direttamente da GTT S.p.A..
Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
L'Organo di controllo dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001 - N. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 24 – Collegio dei probiviri

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo.

I probiviri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Il Collegio dei probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei probiviri sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 25 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 26 – Bilancio sociale

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale.

Art. 27 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Vicepresidente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Vicepresidente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Vicepresidente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associati, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà a far visionare i libri sociali entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 28 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulla.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui sopra avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 30 – Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Agenzia delle Entrate
Direzione Territoriale di Trento
Ufficio Territoriale di Trento
Art. 12 DIC 2020 2874
Bollo 3 versato ESENTE
L'Addetto
Maria MARTINELLO
Firma su delega del Direttore Provinciale